

DECISIONE (UE) 2024/420 DEL CONSIGLIO

del 23 gennaio 2024

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di consiglio di stabilizzazione e di associazione UE-Albania in merito all'istituzione dei comitati consultivi misti, rispettivamente, con il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato delle regioni, e alla modifica del regolamento interno del consiglio di stabilizzazione e di associazione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione 2009/332/CE, Euratom del Consiglio e della Commissione ⁽¹⁾ l'Unione ha concluso l'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall'altra ⁽²⁾ («accordo»), entrato in vigore il 1° aprile 2009.
- (2) L'articolo 116 dell'accordo istituisce un consiglio di stabilizzazione e di associazione («consiglio di stabilizzazione e di associazione»).
- (3) A norma dell'articolo 117, paragrafo 2, dell'accordo il consiglio di stabilizzazione e di associazione deve adottare il proprio regolamento interno.
- (4) A norma dell'articolo 120, paragrafo 4, dell'accordo il consiglio di stabilizzazione e di associazione può decidere l'istituzione di qualsiasi altro comitato od organo speciale che lo assista nell'esercizio delle sue funzioni. Esso stabilisce inoltre che, nel suo regolamento interno, il consiglio di stabilizzazione e di associazione debba precisare la composizione e le funzioni di tali comitati od organi, nonché le modalità del loro funzionamento.
- (5) Le autorità albanesi si sono dette interessate all'istituzione di due comitati consultivi misti con il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato delle regioni.
- (6) L'obiettivo dei comitati consultivi misti previsti consisterebbe nell'assistere il consiglio di stabilizzazione e di associazione in vista della promozione del dialogo e della cooperazione, rispettivamente, tra le parti sociali e altre organizzazioni della società civile nell'Unione e in Albania, e tra le autorità locali e regionali nell'Unione e in Albania.
- (7) Il 19 luglio 2022 l'Unione ha avviato i negoziati di adesione con l'Albania. L'intensificazione del dialogo politico nell'ambito dell'accordo aiuterà l'Albania ad avanzare nel suo percorso verso l'UE, in particolare mediante il rafforzamento delle relazioni tra le autorità a livello locale e regionale, nonché con le parti sociali e altre organizzazioni della società civile nell'Unione e in Albania.
- (8) È pertanto opportuno istituire i comitati consultivi misti previsti, rispettivamente, con il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato delle regioni mediante una modifica del regolamento interno del consiglio di stabilizzazione e di associazione, in conformità dell'articolo 120, paragrafo 4, dell'accordo.
- (9) È pertanto opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di consiglio di stabilizzazione e di associazione in merito alla modifica del regolamento interno di quest'ultimo, poiché tale modifica avrà effetti giuridici nei confronti dell'Unione,

⁽¹⁾ Decisione 2009/332/CE, Euratom del Consiglio e della Commissione, del 26 febbraio 2009, relativa alla conclusione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall'altra (GU L 107 del 28.4.2009, pag. 165).

⁽²⁾ GU L 107 del 28.4.2009, pag. 166.

